CONVENZIONE TRA LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI:

Roma La Sapienza, Roma Tor Vergata, Roma Tre, Cassino, La Tuscia, Foro Italico, LUMSA e LUSPIO per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di laurea magistrale per l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado.

VISTI

- il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti MIUR) 22 ottobre 2004, n. 270, con cui sono state apportate modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con DM 3 novembre 1999, n. 509;

- il decreto del MIUR 22 settembre 2010, n. 17, concernente la definizione dei requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico nelle classi di cui ai DD.MM 16 marzo 2007, 8 gennaio 2009 e al Decreto Interministeriale (Istruzione, Università e Ricerca - Lavoro, Salute e Politiche Sociali) 19 febbraio 2009;

- il decreto del MIUR 10 settembre 2010, n. 249 e allegate tabelle, con il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, collegato all'emanazione del regolamento di cui all'art. 64 - comma 4, lettera a) - del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono stati disciplinati i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado;

- il decreto del MIUR 4 aprile 2011, n. 139, con il quale in attuazione del DM 249/2010 è stato dato avvio alle procedure per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio per la formazione iniziale degli insegnanti, a partire dall'anno accademico 2011/2012;

CONSIDERATO

- che dato il prevedibile non elevato fabbisogno complessivo, almeno in fase iniziale, di personale docente nelle scuole e al fine di evitare la proliferazione dei corsi di studio, il DM 139/2011 ha stabilito che i corsi di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado possono essere istituiti e attivati nel numero massimo di uno per Regione, oppure di uno per gruppo di Regioni, relativamente a ciascuna classe di abilitazione, determinando i criteri in base ai quali i Comitati regionali di coordinamento competenti per territorio devono individuare l'Università sede di ciascun corso;

- che, conformemente a quanto prescritto dal comma 2 dell'art. 4 del DM 249/2010, in prima applicazione, per la realizzazione dei corsi di studio per la formazione iniziale degli insegnanti, con esclusione dei percorsi di Tirocinio Formativo Attivo disciplinati dall'art. 10 dello stesso DM 249/2010, si farà riferimento ai requisiti di cui al richiamato DM 17/2010, opportunamente derogati;

- che l'art. 3, comma 10, del DM 270/2004 prevede che le università possano rilasciare titoli di studio anche congiuntamente con altri atenei, italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni;

- che, ai sensi del terzo comma dell'art. 4 del DM 249/2010, i corsi di laurea magistrale anzidetti possono essere istituiti anche con il concorso di più atenei nel quadro di specifiche convenzioni, recanti l'indicazione della sede amministrativa degli stessi, nonché l'apporto di personale docente, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di risorse finanziarie messi a disposizione da ciascun ateneo per il funzionamento dei corsi;

TENUTO CONTO

della particolare situazione della Regione Lazio e dell'articolazione del suo sistema universitario, che comprende Atenei Statali e Non Statali ugualmente interessati alla formazione degli insegnanti, nonché dei bisogni e delle esigenze del suo sistema scolastico;

che il fabbisogno di personale docente nelle Scuole Statali Secondarie di Primo grado è definito dalla Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

- l'Università degli Studi La Sapienza, rappresentata dal Rettore *pro tempore*, prof. Luigi Frati;
- l'Università degli Studi di Tor Vergata, rappresentata dal Rettore *pro tempore*, prof. Renato Lauro;
- l'Università degli Studi Roma Tre, rappresentata dal Rettore *pro tempore*, prof. Guido Fabiani;
- l'Università degli Studi di Cassino, rappresentata dal Rettore *pro tempore*, prof. Ciro Attaianese;
- l'Università degli Studi della Tuscia, rappresentata dal Rettore *pro tempore*, prof. Marco Mancini;
- l'Università degli Studi Foro Italico, rappresentata dal Rettore *pro tempore*, prof. Paolo Parisi;
- la Libera Università Maria SS. Assunta rappresentata dal Rettore *pro tempore*, prof. Giuseppe Dalla Torre;
- la Libera Università degli Studi LUSPIO rappresentata dal Rettore *pro tempore*, prof. Giuseppe Acocella;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

(Finalità della convenzione)

Le Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma Tor Vergata, Roma Tre, La Tuscia, Foro Italico, Cassino, LUSPIO e LUMSA intendono instaurare un rapporto di collaborazione volto a realizzare nell'ambito regionale i percorsi di formazione iniziale per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, attraverso la condivisione e l'integrazione delle rispettive competenze e specificità, nel rispetto delle disposizioni dettate dal DM 139 del 4 aprile 2011, art. 2.

Art. 3

(Corsi di laurea magistrale interateneo)

Per il conseguimento della finalità indicata al precedente articolo, le Parti convengono di procedere alla istituzione e attivazione congiunta nell'ambito di ciascuna classe di abilitazione di un corso di laurea magistrale a numero programmato, con il concorso di due o più Università come descritto nel

comma seguente, sulla base di Ordinamenti e Regolamenti didattici definiti di comune accordo, nel quadro di quanto contemplato dall'art. 4, comma 3, del DM 249/2010.

I corsi di laurea magistrale che le Parti intendono istituire e attivare sono quelli riportati nella tabella seguente:

CLASSE DI LAUREA	UNIVERSITA' CONVENZIONATE
LM 67 LM 68	Foro Italico Tor Vergata Cassino La Sapienza
LM 95	La Sapienza Tor Vergata Roma Tre Foro Italico
LM 45	Tor Vergata Roma Tre La Sapienza
LM 37	Tor Vergata Roma Tre La Sapienza Tuscia Cassino
LM 96	Roma Tre Tor Vergata
LM 14	Roma Tre Tuscia Cassino La Sapienza Tor Vergata

Partecipano altresì alle attività didattiche:

LUMSA per la Laurea Magistrale LM37 e LM-14

LUSPIO per la Laurea magistrale LM-37

Ciascuna Università definisce nel proprio Regolamento didattico gli Ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale interateneo ai quali risulta interessata e approva, secondo le regole interne, i rispettivi Regolamenti didattici.

In coerenza con le norme stabilite dal DM 249/2010, le Parti si impegnano ad articolare i corsi di laurea magistrale sopra elencati in modo da far acquisire agli studenti, in relazione a ciascuna classe di abilitazione, le competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, comprese le competenze per lo sviluppo e il sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, necessarie per accedere al Tirocinio Formativo Attivo di cui all'art. 7 del DM 249/2010, della durata di un anno, a conclusione del quale gli studenti conseguono l'abilitazione all'insegnamento.

Le Parti si impegnano, altresì, a predisporre durante il biennio di laurea magistrale attività formative che consentano agli studenti di acquisire le competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2, le competenze digitali, attinenti in particolare alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali, le competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, nonché ad organizzare periodi di tirocini nelle istituzioni scolastiche.

Art. 4

(Titoli)

Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del DM 22 ottobre 2004, n. 270, il diploma di laurea magistrale cui conduce ciascuno dei corsi di laurea magistrale riportati al precedente art. 3 é rilasciato congiuntamente dai due o più Atenei presso i quali il corso risulta istituito.

Art. 5

(Sede amministrativa e sedi didattiche)

Tenuto conto dei criteri definiti dall'art. 2 del DM 139/2011 e delle valutazioni svolte dal CRUL (esteso), le sedi amministrative dei corsi di laurea magistrale di cui alla precedente tabella sono così definite:

CLASSE DI LAUREA	SEDE AMMINISTRATIVA
LM 67 LM 68	Foro Italico
LM 95	La Sapienza
LM 45	Tor Vergata
LM 37	Tor Vergata
LM 96	Roma Tre
LM 14	Roma Tre

Compete alla sede amministrativa curare gli aspetti organizzativi e amministrativi connessi al funzionamento dei predetti corsi di studio, anche con riferimento alle procedure di ammissione, provvedere agli adempimenti correlati all'iscrizione e alla carriera degli studenti, compresa la predisposizione del documento attestante il titolo finale congiunto, riscuotere le tasse universitarie e i contributi corrisposti dagli studenti, amministrare gli eventuali fondi erogati da soggetti esterni e provvedere alla ripartizione delle risorse tra le sedi universitarie sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo previsto al successivo art. 10.

Ferma restando l'unicità di ciascun corso di laurea magistrale, che dà legittimazione al titolo di studio congiunto di cui al precedente art. 4, il relativo programma didattico è interamente iterato da ciascuna Università presso la quale il corso è istituito. Gli studenti sono quindi chiamati ad optare per una delle sedi universitarie presso cui il programma didattico del corso di studio cui sono iscritti è iterato, secondo le modalità stabilite nel relativo bando annuale di ammissione, e sono tenuti a seguire il percorso formativo offerto dalla sede prescelta.

Ogni Università sede di edizioni dei corsi di laurea magistrale si impegna a predisporre le risorse strutturali, strumentali, di personale e finanziarie necessarie a supportarne le attività formative.

Ciascuna Università attiva le edizioni dei corsi di laurea magistrale di propria spettanza ed organizza le relative attività didattiche, secondo la normativa e le modalità vigenti presso la stessa e in conformità alla programmazione didattica e ai criteri generali definiti dal Consiglio di Indirizzo di cui all'art. 10, al fine di garantire il necessario raccordo con le altre edizioni.

Le Parti concordano nel mettere reciprocamente a disposizione le rispettive competenze disciplinari, qualora se ne ravvisi l'esigenza per la conduzione delle diverse edizioni, secondo condizioni che saranno di volta in volta definite, e si impegnano a dare il loro assenso ad eventuali richieste di mutuazioni dei propri corsi di insegnamento.

In considerazione di quanto sopra, ciascuna Università garantisce l'accesso alle proprie strutture e l'utilizzo delle proprie attrezzature didattiche e scientifiche al personale docente delle altre Università e agli studenti che frequentano edizioni diverse dalla propria.

Qualora, dato il numero di posti attribuito dal MIUR secondo quanto specificato al successivo art. 6, non fosse possibile pervenire a un'equa ripartizione degli stessi tra le diverse sedi universitarie interessate ovvero le opzioni degli studenti per i diversi Atenei non fossero in numero congruo, i corsi di laurea magistrale in oggetto si svolgono secondo percorsi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo. Tali percorsi sono comunque organizzati in modo da garantire la più ampia partecipazione di tutte le sedi universitarie, che devono esprimere in maniera sinergica le proprie competenze didattiche e scientifiche e impiegare opportunamente le strutture logistiche, gli apparati strumentali, i laboratori, le biblioteche e quant'altro di cui sono dotate, offrendo le garanzie di cui al precedente comma.

In questo caso, ogni Università provvede, sulla base della programmazione didattica elaborata dal Consiglio di Indirizzo, a conferire ai propri professori e ricercatori gli incarichi per i corsi di insegnamento che le competono, nonché ad espletare le procedure per l'attribuzione di affidamenti o contratti, secondo le modalità previste dalla stessa Università sostenendone gli oneri relativi.

Gli incarichi di insegnamento sono considerati come rientranti negli impegni didattici istituzionali degli Atenei firmatari della presente convenzione.

Art. 6

(Ammissione ai corsi di laurea magistrale e determinazione del potenziale formativo annuale)

Per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale di cui alla presente convenzione è previsto il superamento di una prova, che si svolgerà sulla base delle modalità stabilite dall'apposito provvedimento del MIUR.

L'ammissione avviene nei limiti dei posti che lo stesso MIUR assegna ogni anno per ciascuno dei corsi di studio indicati all'art. 3, nell'ambito della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, incrementato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione, e tenuto conto dell'offerta formativa degli Atenei.

A tal fine, il Consiglio di indirizzo formula ogni anno al CRUL, per l'approvazione, la proposta inerente ai flussi delle iscrizioni a ciascun corso di laurea magistrale, e provvede alla distribuzione tra le Università interessate dei posti attribuiti dal MIUR per ogni corso di laurea magistrale, facendo riferimento a parametri omogenei, quali il numero di laureati di ogni Università nei settori di pertinenza dei corsi di laurea magistrale istituiti, il diverso grado di fabbisogno di laureati magistrali dei singoli bacini d'utenza, le risorse didattiche disponibili.

Il bando per l'ammissione è emanato congiuntamente dai Rettori delle Università di riferimento di ciascun corso ed è pubblicizzato seguendo le modalità fissate di comune accordo tra le Parti.

Le prove per l'accesso ai corsi di laurea magistrale si svolgono presso l'Università sede amministrativa dei corsi, che riceve le domande di preiscrizione. Le Commissioni d'esame sono costituite con decreto emanato congiuntamente dai Rettori delle Università interessate, ovvero con decreto del Rettore dell'Università sede amministrativa su delega degli altri Rettori, e sono composte pariteticamente da docenti in rappresentanza di ogni sede universitaria coinvolta, in numero sufficiente a garantire il corretto svolgimento delle procedure La presidenza di ciascuna Commissione è assunta dal professore di I fascia con maggiore anzianità accademica

Art. 7

(Gestione degli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale)

Gli studenti dei corsi di laurea magistrale di cui alla presente convenzione, sebbene formalizzino la loro iscrizione presso l'Università sede amministrativa, che è tenuta a gestirne la carriera ai sensi di quanto previsto all'art. 5, sono da considerarsi studenti di tutti gli Atenei tra i quali i corsi sono istituiti e attivati.

Le Parti si impegnano affinché il MIUR renda possibile la rappresentazione di tale situazione nella Banca dati "Anagrafe degli studenti", eventualmente con l'assegnazione ad ogni sede del numero di studenti frequentati le edizioni dei corsi di laurea magistrale presso la stessa attivate.

La stessa possibilità deve essere riconosciuta con riferimento ai laureati dei predetti corsi di studio.

Gli studenti dei corsi di laurea magistrale per l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado corrispondono le tasse e i contributi, nonché ogni altra contribuzione a vario titolo dovuta, nella misura e con le modalità stabilite dall'Università sede amministrativa.

Art. 8

(Prova finale)

La prova finale nel corso della quale gli studenti discutono la tesi di laurea magistrale ha luogo nelle Università presso cui si sono svolte le edizioni dei corsi di laurea magistrale, alla presenza di una Commissione nominata dal Rettore di ogni Università con le modalità stabilite da ciascuna e composta da docenti di tutte le Università di riferimento dei diversi corsi di studio.

Nel caso di corsi di laurea magistrale con percorsi unitari, la Commissione per l'esame finale è nominata dal Rettore dell'Università sede amministrativa in conformità alle regole presso la stessa in vigore, sentiti i Rettori degli altri Atenei.

Art. 9

(Rapporti con il Sistema scolastico regionale ed altri enti territoriali)

Ciascuna Parte provvede, per quanto di propria spettanza, ad individuare le istituzioni del sistema scolastico regionale accreditate ai sensi dell'art. 12 del DM 249/2010, presso cui devono svolgersi i periodi di tirocinio previsti durante il biennio di laurea magistrale.

Spetta comunque al Collegio didattico interateneo svolgere la funzione di coordinamento per quanto concerne le attività di tirocinio.

Art. 10

(Organi)

Nell'ambito di ogni edizione dei corsi di laurea magistrale la responsabilità del coordinamento e dell'espletamento delle attività didattiche e formative, comprese le attività di tirocinio, finalizzate al conseguimento del titolo di studio e degli adempimenti necessari per i percorsi di carriera degli studenti è attribuita a un Collegio didattico interateneo, composto da tutti i professori e i ricercatori responsabili di insegnamenti nel corso di studio di riferimento e da una rappresentanza degli studenti iscritti allo stesso corso. Possono essere invitati a partecipare alle sedute del Collegio didattico interateneo, senza diritto di voto, i professori a contratto.

Per garantire il necessario coordinamento tra le diverse edizioni e ogni opportuno raccordo tra l'insieme delle attività didattiche e formative che fanno capo a ciascuna, le Parti convengono di costituire per ciascun corso di laurea magistrale un Consiglio di indirizzo costituito dai Rettori degli Atenei firmatari o loro delegati.

Spetta in particolare al Consiglio di indirizzo:

a) provvedere, sulla base delle proposte formulate da ciascun Collegio didattico, alla programmazione didattica di ogni corso di laurea magistrale, e fissare i criteri generali per l'organizzazione da parte di ogni Collegio delle attività didattiche e formative;

b) monitorare gli accordi con le istituzioni del sistema scolastico regionale per l'espletamento dei periodi di tirocini formativi nell'ambito dei corsi di studio, stipulati dalle Parti per quanto di rispettiva competenza;

c) coordinare e monitorare lo svolgimento dei periodi di tirocinio previsti durante il biennio di laurea magistrale;

d) assicurare l'armonizzazione e la valutazione dei programmi dei corsi di insegnamento tenuti presso le diverse Università;

e) assicurare l'armonizzazione delle prove di valutazione del profitto e dell'esame finale per il conseguimento del titolo;

f) esercitare i compiti generali di vigilanza richiesti per il buon funzionamento delle diverse edizioni;

g) proporre al CRUL i flussi annuali delle iscrizioni ai diversi corsi di laurea magistrale;

h) provvedere, per ciascun corso di laurea magistrale, alla distribuzioni tra le sedi universitarie interessate dei posti attribuiti annualmente dal MIUR;

i) definire l'eventuale numero minimo di opzioni da raggiungere per poter attivare più edizioni per lo stesso corso di laurea magistrale;

j) definire l'ammontare delle tasse e dei contributi da richiede in pagamento agli iscritti;

k) attivare le opportune iniziative con le competenti autorità regionali e con altri enti, pubblici e privati, al fine del reperimento di risorse aggiuntive da destinare ai corsi di laurea magistrale di cui alla presente convenzione, anche sotto forma di borse di studio a beneficio degli studenti;

l) stabilire i criteri per la ripartizione tra le Università firmatarie della presente convenzione delle risorse provenienti dalla contribuzione studentesca;

m) stabilire i criteri per la ripartizione tra le stesse Università delle risorse eventualmente acquisite dall'esterno, ai fini principalmente dell'attribuzione di borse di studio.

Art. 11

(Risorse)

Gli oneri di attivazione delle ordinarie attività dei corsi di laurea magistrale e quelli connessi all'organizzazione di iniziative correlate alle stesse attività sono coperti con le risorse derivanti dai contributi direttamente versati dagli iscritti ai corsi di studio, con finanziamenti eventualmente erogati da enti sostenitori, nonché con le ulteriori risorse assicurate dalle Università interessate, in relazione ai rispettivi impegni.

Art. 12

(Responsabilità delle parti)

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività oggetto della collaborazione presso le altre Parti.

Ciascuna Parte è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale delle altre Parti durante la permanenza presso di essa, salvo i casi di dolo o di colpa grave:

Ogni Parte esonera e comunque tiene indenne l'altra da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dalla presente convenzione ad opera del proprio personale.

Ciascuna Parte, qualora dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti della persona coinvolta.

Art. 13

(Disposizioni in materia di sicurezza)

Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel reciproco rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del citato provvedimento, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Prima dell'accesso nelle sedi di espletamento delle attività delle altre Parti, il personale è tenuto ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del d. lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale, in relazione a rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante.

Art. 14

(Controversie)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per qualsiasi controversia o esecuzione di questa convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale del Comune dell'Università sede amministrativa dei corsi di laurea magistrale.

Art. 15

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione esclusivamente nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dai rispettivi regolamenti emanati in attuazione del d. lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 16

(Durata)

La presente convenzione ha la durata di quattro anni, a partire dall'anno accademico 2011/2012, e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti, entro tre mesi dalla data di scadenza, fermo restando che gli effetti della stessa cesseranno definitivamente solo al completamento dei cicli dei corsi di laurea magistrale attivati.

La presente convenzione può essere disdetta anticipatamente, per giustificato motivo, comunicato con lettera raccomandata almeno sei mesi prima del termine di ciascun anno accademico.

In tal caso le Parti si impegnano a condurre a termine i cicli delle lauree magistrali attivati all'atto della comunicazione del recesso.

Art. 17

(Registrazione e spese)

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DPR 131/1986 e art. 4, tariffa parte seconda, allegata al medesimo decreto.

Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell'Università che chiede la registrazione.

Data, lì……..

Firme

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Rettore Prof. Luigi Frati ……..

Università degli Studi "Tor Vergata"

Rettore Prof. Renato Lauro ……..

Università degli Studi Roma Tre

Rettore Prof. Guido Fabiani ……..

Università degli Studi di Cassino

Rettore Prof. Ciro Attaianese ……..

Università degli Studi della Tuscia

Rettore Prof. Marco Mancini ……..…….....

Università degli Studi di Roma "Foro Italico"

Rettore Prof. Paolo Parisi ……..

Libera Università Maria SS. Assunta

Rettore Prof. Giuseppe Dalla Torre ..…...…….…….....

Libera Università degli Studi LUSPIO

Rettore Prof. Giuseppe Acocella ….…….